

Assicurazione collettiva agevolata contro i danni da avversità atmosferiche

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia aderente alla Polizza Collettiva 2019

Prodotto: "Mancata resa a seguito di danni da avversità atmosferiche"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto è rivolto agli agricoltori e assicura le produzioni agricole contro i danni provocati dalle avversità atmosferiche espressamente indicate nel certificato di polizza. L'Assicurato può scegliere tra le diverse combinazioni previste dal Piano di Gestione del rischio in agricoltura (PGR).



Che cosa è assicurato?

Polizza sulle rese avversità atmosferiche di frequenza (TIP. C)

La Società indennizza il danno di quantità e il danno di qualità, ove previsto, subito dalle produzioni agricole assicurate come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- ✓ grandine;
- ✓ venti forti;
- ✓ eccesso di pioggia;
- ✓ eccesso di neve.

Polizza sulle rese avversità atmosferiche catastrofali e di frequenza (TIP. B)

La Società indennizza il danno di quantità e il danno di qualità, ove previsto, subito dalle produzioni agricole assicurate come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi/fitopatie:

- ✓ gelo e brina;
- ✓ alluvione;
- ✓ siccità;
- ✓ grandine;
- ✓ venti forti;
- ✓ eccesso di pioggia;
- ✓ eccesso di neve;
- ✓ peronospora della vite.

Polizza sulle rese avversità atmosferiche catastrofali, di frequenza e accessorie (TIP. A)

La Società indennizza il danno di quantità e il danno di qualità, ove previsto, subito dalle produzioni agricole assicurate come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi/fitopatie:

- ✓ grandine;
- ✓ venti forti;
- ✓ eccesso di pioggia;
- ✓ eccesso di neve;
- ✓ gelo e brina;
- ✓ alluvione;
- ✓ siccità;
- ✓ colpo di sole e vento caldo;
- ✓ sbalzo termico;
- ✓ peronospora della vite.

Strutture aziendali e Impianti di produzioni arboree ed arbustive

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Reti anti-grandine/antiacqua, Tunnel e Impianti produttivi assicurati, dai seguenti eventi:

- ✓ grandine;
- ✓ venti forti;
- ✓ gelo e brina;
- ✓ trombe d'aria;
- ✓ uragani;
- ✓ fulmine;
- ✓ eccesso di pioggia;
- ✓ eccesso di neve.

Polizza sulle rese Ciliegie e piccoli frutti

La Società indennizza il danno di quantità e il danno di qualità, ove previsto, subito dalle produzioni agricole assicurate come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi/fitopatie:

- ✓ grandine;
- ✓ venti forti;
- ✓ eccesso di pioggia;
- ✓ eccesso di neve;
- ✓ gelo e brina;
- ✓ alluvione;
- ✓ siccità;
- ✓ colpo di sole e vento caldo;
- ✓ sbalzo termico;
- ✓ drosophila suzukii.

Index Based Prato e Pascolo

La Società indennizza il mancato Risultato della produzione/Rese assicurata causato dall'andamento climatico avverso.

SOMME ASSICURATE

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate indicati nel certificato di polizza, sottoscritti dall'Assicurato e vidimati dal Contraente. La somma assicurata deve corrispondere al valore che si determina moltiplicando le quantità di prodotto assicurato per il prezzo unitario dello stesso. I prezzi unitari massimi applicabili sono indicati annualmente con Decreto emesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

La polizza non opera per:

- ✗ danni da mancata o non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione di raccolta per qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, indisponibilità di macchine in conto terzi, ecc.);

- ✘ danni da errate e/o non puntuali pratiche agronomiche o colturali, allettamenti conseguenti a errate concimazioni;
- ✘ aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;
- ✘ danni indiretti (es: ridotta produzione di gemme a fiore);
- ✘ danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
- ✘ formazione di ruscelli, inondazione;
- ✘ innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- ✘ danni verificatisi a colture su terreni di golena a seguito di inondazione e/o alluvione e/o eccesso di pioggia;
- ✘ malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- ✘ danni causati da animali selvatici o allo stato brado;
- ✘ danni dovuti a cause fisiologiche e/o normale alternanza di produzione della coltura;
- ✘ danni conseguenti a fitopatie, anche se conseguenti a eventi assicurati;
- ✘ danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ✘ incendio.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

! Gli effetti degli eventi in garanzia devono:

- essere riscontrati su una pluralità di Aziende Agricole e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del prodotto.

! Il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati in polizza varia in funzione della coltura assicurata.

! L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una soglia di accesso all'indennizzo pari al 20% della produzione di ogni specie assicurata insistente nel medesimo comune (30% per Index Based). Le perdite dovute ad eventi assicurati che non superano la predetta soglia non sono risarcibili.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono valide in Italia per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- Eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato della coltura nei diversi stadi fenologici fino al raccolto.
- In caso di sinistro: darne avviso all'Intermediario della Società entro tre giorni dal giorno in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne sei venuto a conoscenza, sempre che si provi che questa sia stata in precedenza impedita. La denuncia deve essere riferita all'intera produzione assicurata nel comune, indicando l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro; dichiarare se si intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora si ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo; non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo lasciare campioni concordati con la Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è pagato a scadenze predefinite dal Contraente alla Società, il quale richiederà all'Assicurato la quota di propria spettanza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, la garanzia prestata per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre:

- dalle ore 12 del terzo giorno successivo a quello della notifica per i danni conseguenti alle Avversità Grandine e da Venti forti;
- dalle ore 12 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per i danni conseguenti a tutte le Avversità ad esclusione di Grandine e Venti forti, per i Certificati di Assicurazione notificati entro il 31 marzo;
- dalle ore 12 del quindicesimo giorno successivo a quello della notifica per i danni conseguenti a tutte le Avversità ad esclusione di Grandine e Venti forti, per i Certificati di Assicurazione notificati a partire dal 01 aprile.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è già stato raccolto, e comunque alle ore 12 della data di scadenza della conduzione del terreno ovvero al 30 novembre, salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali.

Il contratto è stipulato CON SCADENZA AUTOMATICA cioè senza tacito rinnovo e cessa pertanto alle ore 12 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la possibilità di disdetta.